

UNIVERSITA' DEGLI STUDI CATANIA
26 OTT. 2009
Prot. 75246



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	REP. DECRETI N° 11068
TIT. I	CL. 3

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA**

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. del 6 maggio 1996, pubblicato sulla G.U.R.I. del 22 maggio 1996, ed in particolare l'art. 22, comma 9, e l'art. 65 comma 3;
- Visto il D. M. del 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- Visto il D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270 recante modifiche al D.M. 509/1999;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con DR n. 4502 del 24 aprile 2009;
- Vista la deliberazione della Facoltà di Economia del 16 luglio 2009, con cui è stato approvato il nuovo regolamento di Facoltà;
- Visto il parere della Commissione paritetica per la didattica del 22 luglio 2009;
- Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente del 28 settembre e del 2 ottobre 2009, che approvano il Regolamento;

DECRETA

Ai sensi dell' art. 65, comma 3 dello Statuto di questo Ateneo, è emanato il nuovo regolamento della Facoltà di Economia, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale dell'Università.

Catania, 26 OTT. 2009


Il Rettore
(Prof. A. Recca)



Università degli Studi di Catania
Facoltà di Economia

Regolamento di Facoltà

(approvato nella seduta del Consiglio di Facoltà del 16 luglio 2009)



TITOLO I - REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1 - Ambito del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Facoltà di Economia, dei suoi Organi, e dei Corsi di Studio in essa istituiti, a norma degli artt. 22, comma 9, e 64, comma 4, dello Statuto dell'Università di Catania e dell'art. 81, comma 4, del Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), del Regolamento Generale di Ateneo (RGA) e del Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza (RACF), in quanto applicabile.

Art. 2 - Articolazione e organizzazione della Facoltà

1. La Facoltà di Economia si articola nei seguenti Corsi di Studio:

Corsi di Laurea in:

- a) Economia (Classe L-33)
- b) Economia Aziendale (Classe L-18)
- c) Economia e Gestione delle Imprese Turistiche (Classe L-18)

Corsi di Laurea Magistrale in:

- a) Direzione aziendale (Classe LM-77)
- b) Economia e gestione delle amministrazioni pubbliche (Classe LM-56)
- c) Finanza aziendale (Classe LM-77)

Sono Corsi della Facoltà, fino al loro esaurimento, i Corsi attivati secondo il D.M. 509/1999:

Corsi di Laurea di 1° livello in:

- a) Amministrazione e Controllo
- b) Consulenza del lavoro
- c) Economia
- d) Economia Aziendale
- e) Economia e Gestione dei Sistemi Agroalimentari
- f) Economia e Gestione delle Imprese Turistiche

Corsi di Laurea Specialistica in:

- a) Direzione aziendale
- b) Economia
- c) Economia e gestione delle amministrazioni pubbliche
- d) Finanza aziendale
- e) Management turistico

Sono Corsi della Facoltà, fino al loro esaurimento, i Corsi previsti dal vecchio ordinamento:

- a) Corso di Laurea in Economia e commercio
- b) Diploma Universitario in Economia e Amministrazione delle Imprese
- c) Diploma Universitario in Economia e gestione dei servizi turistici

La Facoltà si riserva di istituire Master e Corsi di Specializzazione anche in collaborazione con altre Facoltà ed altri Atenei.

2. Sono Organi della Facoltà:

- Il Preside
- Il Vicepreside
- Il Consiglio di Facoltà
- Il Consiglio di Presidenza

- Le Sezioni
- Le Commissioni didattiche
- I Consigli dei Corsi di Studio

3. E' annesso alla Facoltà il "Centro di gestione amministrativa Facoltà di Economia" (C.G.A.) che è una struttura tecnica al servizio della stessa. Il C.G.A. esegue le delibere della Facoltà e cura la gestione amministrativo-contabile dei fondi della medesima.

Art. 3 - Il Preside

Il Preside esercita le funzioni di cui all'art. 21, comma 1, dello Statuto e le altre attribuitegli dalle norme vigenti. Designa tra i professori di ruolo a tempo pieno della Facoltà un Vicepreside con funzione vicaria e coadiutrice.

Art. 4 - Il Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto da tutti i docenti e dalle rappresentanze elette degli studenti e del personale tecnico amministrativo. La consistenza numerica delle rappresentanze viene determinata nelle proporzioni e con le modalità indicate nello Statuto e nel RGA. Alle adunanze del Consiglio, partecipa con voto consultivo il responsabile della segreteria studenti.

2. Le competenze del Consiglio di Facoltà sono definite dagli articoli 20, comma 2, e 22, comma 1, dello Statuto, dal RDA, nonché dalle disposizioni del presente Regolamento.

3. La Presidenza del Consiglio spetta al Preside che lo convoca, di regola, una volta al mese secondo un calendario definito annualmente, e in ogni caso quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti (art. 22, comma 1, dello Statuto). In via ordinaria, tutti coloro che ne hanno titolo devono essere convocati, con avviso scritto contenente l'indicazione degli oggetti da trattare o con altre modalità approvate con delibera del Consiglio di Facoltà, almeno quattro giorni prima dell'adunanza, escluso il sabato ed i giorni festivi. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta entro 24 ore dall'adunanza, con le stesse modalità della convocazione ordinaria.

L'adunanza è valida se in prima convocazione interviene la maggioranza dei componenti con diritto di voto; in seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti con diritto di voto; nel computo non si tiene conto degli assenti giustificati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto da altre norme. In caso di parità prevale il voto del Preside.

4. Il Consiglio di Facoltà designa tra i professori di ruolo un segretario che coadiuva il Preside nella gestione dell'adunanza e nella verbalizzazione delle sedute, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Facoltà in conformità all'art. 67 del RGA. Nel caso di assenza o impedimento del segretario designato, sarà il Preside ad indicare, di volta in volta, chi dovrà assumerne le funzioni.

Art. 5 - Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Preside, dal Vicepreside, dal Presidente del Centro di gestione amministrativa, dal Delegato della Facoltà alla Biblioteca, dal Presidente della Commissione didattica paritetica di Facoltà - qualora sia diverso dal Preside - dai Presidenti delle sezioni, dai Presidenti dei Corsi di Studio, da due dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Facoltà, designati dai medesimi, e da uno tra i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Facoltà, designato dai medesimi.

Il Consiglio di Presidenza svolge funzioni istruttorie e preparatorie sui punti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Facoltà ed ha il compito di coadiuvare il Preside, di vigilare sull'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Facoltà, e sull'attuazione del RDA nonché del presente Regolamento, e di segnalare le eventuali disfunzioni al Consiglio di Facoltà, fatte salve le competenze del Centro di gestione amministrativa di Facoltà.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Preside, che lo presiede, secondo un calendario predisposto dal Consiglio medesimo; l'ordine del giorno è comunicato a tutti i componenti il Consiglio di Facoltà.



Art. 6 - Le Sezioni

Le Sezioni, costituite dai professori e dai ricercatori delle aree disciplinari della Facoltà, sono sei: aziendale, economica, giuridica, linguistica, matematico-statistica, e storico-geografica. Ciascuna Sezione elegge tra i professori di ruolo della medesima un Presidente, che dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile solo una volta. Egli convoca in apposita riunione i professori e i ricercatori della Sezione, anche per formulare osservazioni e proposte al Consiglio di Facoltà ed elaborare i pareri da questo richiesti.

Art. 7 - Il Delegato alla Biblioteca

Il Delegato della Facoltà alla Biblioteca attua gli indirizzi della gestione scientifica della Biblioteca in conformità alle direttive deliberate dal Consiglio di Facoltà, che lo elegge tra i professori di ruolo. Dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile solo una volta. Egli è assistito da un Comitato scientifico, composto da un rappresentante per ogni sezione e da uno dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Facoltà, designato dai medesimi.

Art. 8 - Le Commissioni Didattiche

Presso la Facoltà sono istituite:

- a) una Commissione didattica paritetica di Facoltà;
- b) una Commissione didattica paritetica per ciascuno dei Corsi attivati. Commissioni uniche possono essere istituite per i Corsi che si sono costituiti in un unico Consiglio ai sensi dell'art. 9, comma 1, del presente Regolamento.

1. La Commissione didattica paritetica di Facoltà, prevista dall'art. 2, comma 3, del RDA, è l'Osservatorio permanente delle attività didattiche della Facoltà ed ha i seguenti compiti:

- A. effettua verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività didattica;
- B. vigila sull'andamento delle attività didattiche, sul loro effettivo coordinamento, sulla qualità dell'offerta formativa, sulla coerenza tra programmazione didattica e relativa attuazione, anche con riferimento all'obiettivo di favorire una maggiore corrispondenza tra durata normale e durata effettiva dei Corsi di Studio;
- C. propone al Consiglio di Facoltà ogni iniziativa atta a migliorare l'organizzazione della didattica;
- D. esprime pareri sui regolamenti didattici dei Corsi di Studio e sulla effettiva coerenza tra i crediti formativi universitari assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

La Commissione è composta dal Preside o da un suo delegato (art. 2, comma 4, RDA), che la presiede, dai rappresentanti degli studenti e da un pari numero di docenti, compreso il Preside, da individuare tra i Presidenti dei Corsi di Studio e, ove necessario, fino a concorrenza del numero degli studenti, tra gli altri componenti del Consiglio di Facoltà. Partecipano, con voto consultivo, il responsabile della segreteria studenti della Facoltà e un rappresentante del personale tecnico amministrativo della Facoltà. Viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità decide il voto del Presidente. Dura in carica due anni.

Ai lavori della Commissione possono partecipare gli altri docenti della Facoltà, senza diritto di voto.

2. Compiti e modalità di funzionamento della Commissione didattica paritetica di ciascun Corso di Studio, sono disciplinati dal rispettivo regolamento. Essa è composta dal Presidente del Corso di Studio, o da un suo delegato, che la presiede, dai rappresentanti degli studenti, e da un pari numero di docenti, compreso il Presidente, eletti dal Consiglio del Corso di Studio in proporzione al numero degli studenti iscritti al Corso di Studio (art. 2, comma 6, RDA).

Art. 9 - I Consigli dei Corsi di Studio

1. Ogni Corso di Studio è retto da un Consiglio. Più Corsi di Studio della Facoltà, che condividano gli obiettivi qualificanti affini (art. 3, comma 6, RDA), si possono costituire in una struttura retta da un unico



Consiglio, fatto salvo quanto espressamente attribuito alla competenza dei Consigli dei singoli Corsi di Studio dalle norme vigenti in merito ai diritti degli studenti. I Consigli dei Corsi di Studio, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e del RDA, hanno i compiti di:

- A. Coordinare, sentiti i Dipartimenti interessati, le attività di insegnamento e di studio e procedere, annualmente, alla programmazione didattica dei Corsi secondo le linee guida deliberate dal Consiglio di Facoltà;
- B. Esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti, nonché disciplinare la frequenza dei corsi e le modalità sostitutive di essa (art. 22, RDA), i periodi di studio all'estero (art. 26, RDA), le iscrizioni a corsi singoli (art. 27, RDA) e deliberare sulle istanze degli studenti (art.3, comma 5, RDA);
- C. definire, su proposta dello studente, il percorso formativo degli studenti a tempo parziale, secondo quanto disposto dall'art. 24 del RDA;
- D. Disciplinare la costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e della prova finale.
- E. riconosce, secondo criteri predeterminati dal Consiglio di Facoltà, i crediti nei casi previsti dall'art. 9 del RDA;
- F. Formulare proposte e pareri, in ordine al RDA, attinenti ai Corsi di Studio (art.24, comma 4 dello Statuto); Proporre al Consiglio di Facoltà le modifiche relative all'ordinamento didattico e al Regolamento didattico del Corso di Studio (art. 3, comma 5, RDA);
- G. attribuire la qualifica di cultore della materia (art. 19, RDA), secondo criteri generali fissati da apposito Regolamento.
- H. Assicurare la periodica revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa (art. 7, comma 4, RDA);

I Consigli possono formulare al Consiglio di Facoltà, sentiti i Dipartimenti interessati, proposte e pareri in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo, anche con riguardo alle richieste di personale docente e tecnico-amministrativo.

2. Il Consiglio di Corso di Studio è costituito da tutti i docenti che svolgono attività didattica per il Corso, compresi quelli a contratto, da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso; da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e dai componenti delle strutture didattiche e scientifiche di interesse per il Corso di Studio. Fa parte di diritto, con volto consultivo, il responsabile della segreteria studenti del Corso di Studio. Le rappresentanze vengono determinate nelle seguenti proporzioni: tre studenti se il numero totale degli iscritti al corso è inferiore a 200, cinque se il numero degli iscritti è superiore a 200; due rappresentanti del personale tecnico amministrativo. Le modalità di designazione delle suddette rappresentanze sono le stesse di quelle che si applicano per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà.

3. Il Consiglio di Corso di studio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo, un Presidente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima votazione ed a maggioranza relativa nelle votazioni successive. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile solo una volta. Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste nel Regolamento del Corso di Studio secondo quanto indicato nel RGA (art.62) e sovrintende alle attività del Corso. Annualmente il Presidente predispone la relazione sull'andamento delle attività didattiche del Corso di Studio, che sottopone al Consiglio per l'approvazione.

4. Il funzionamento del Consiglio di Corso di Studio è disciplinato dal Regolamento del Corso di Studio in conformità a quanto indicato nel Titolo 3 del RGA.

Art. 10 - Il Centro di Gestione Amministrativa



1. Al Centro di gestione amministrativa di cui all'art. 2, comma 3, del presente Regolamento si applicano gli artt. 71 ss. del RACF dell'Università di Catania.

2. Al C.G.A. sono preposti: il Presidente, il Comitato di gestione e il Segretario amministrativo. Il Comitato di gestione è composto dal Preside della Facoltà di Economia o da un suo delegato, da un rappresentante di ciascuna sezione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, e dai presidenti di ciascuno dei Consigli dei Corsi di Studio attivati dalla Facoltà. Il presidente è eletto tra i componenti del comitato, ad esclusione del Preside o del suo delegato e dei Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio. La carica di componente ha durata di quattro anni e non è immediatamente rinnovabile per più di una volta. Il funzionamento e l'organizzazione del C.G.A. sono disciplinati dal regolamento interno, che è approvato dal Consiglio di Facoltà.

3. Il Comitato di gestione esercita le funzioni attribuite dai regolamenti dell'Ateneo; approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo del Centro in conformità al bilancio di Facoltà; è competente ad effettuare le spese fino ad un massimo di diecimila Euro. Detto limite è aggiornabile con delibera del Consiglio di Facoltà. Le spese di ammontare superiore a tale limite competono al Consiglio di Facoltà. Il Comitato di gestione presenta trimestralmente al Consiglio di Facoltà il prospetto delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso.

4. Il Comitato di gestione è convocato dal Presidente del Centro, in via ordinaria, mensilmente, ed in via straordinaria tutte le volte che se ne presenti la necessità, ovvero quando ne facciano richiesta motivata almeno un quinto dei componenti. La convocazione avviene ai sensi dell'art. 62 del RGA. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti, non tenendo conto di coloro che hanno validamente giustificato l'assenza. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti; in caso di parità dei votanti prevale il voto del Presidente.

5. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza dei componenti del Consiglio di Facoltà. Qualora nelle prime due votazioni non venisse raggiunta tale maggioranza, nella terza votazione è sufficiente la maggioranza dei votanti. In caso di ulteriore esito negativo, nella quarta votazione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo. La carica di Presidente ha durata di quattro anni e non è immediatamente rinnovabile per più di una volta. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il Presidente designa un proprio sostituto ai sensi dell'art. 72, comma 5, del RACF.

6. Il Presidente del C.G.A.:

- a) coordina e sovrintende all'attività del C.G.A.;
- b) convoca e presiede il Comitato di gestione;
- c) ai sensi dell'art. 72, comma 1, del RACF, assume la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro, nell'osservanza delle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità. Egli è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge, anche in ottemperanza alle norme fiscali;
- d) predispone, ai sensi degli artt. 73, comma 5, e dell'art. 82, comma 1 del RACF e in conformità alle delibere del Consiglio di Facoltà, i bilanci preventivo e consuntivo del C.G.A.
- e) esegue le delibere adottate dalla Facoltà e le determinazioni di spesa del Preside fino ad un ammontare di duemilacinquecento Euro; effettua inoltre piccole spese nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 81 del RACF
- f) presenta trimestralmente al Comitato di gestione il prospetto delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso.

7. Ai sensi dell'art. 71, comma 3, lett. c) e dell'art. 72 commi 2 e 3 del RACF, il Segretario amministrativo è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i funzionari appartenenti all'area amministrativo-contabile. Egli collabora con il Presidente e cura il coordinamento delle attività amministrativo contabili, assumendo la responsabilità dei conseguenti atti in solido con il Presidente. Il Segretario amministrativo partecipa alle sedute del Comitato di gestione con funzioni di segretario verbalizzante. Il Segretario amministrativo, il funzionario o il collaboratore amministrativo ai quali siano stati affidati specifici adempimenti, ne rispondono personalmente, nei limiti delle rispettive mansioni.

8. Ai sensi dell'art. 55, comma 9, del RACF, il Centro può avvalersi del supporto tecnico ed organizzativo degli Uffici dell'Amministrazione centrale per gli adempimenti connessi all'attività negoziale di particolare



rilevanza. Si deve avvalere di tali uffici per l'espletamento delle gare pubbliche e per la direzione dei lavori nel settore edilizio.

9. Il Segretario del C.G.A. cura gli adempimenti amministrativo-contabili dei fondi assegnati ai dipartimenti localizzati all'interno della Facoltà sulla base di apposite convenzioni annuali fra la Facoltà di Economia e i dipartimenti stessi. Le convenzioni sono rinnovate annualmente a meno che il Dipartimento o la Facoltà non ne recedano con preavviso comunicato almeno tre mesi prima della scadenza.

10. I servizi di sostegno alla didattica e alla ricerca comuni alla Facoltà di Economia e ai Dipartimenti convenzionati, gestiti in passato dal Seminario Economico, sono transitoriamente gestiti dal C.G.A.

TITOLO II - REGOLAMENTO DIDATTICO

Art. 11- Accesso ai Corsi di studio

Le norme per l'accesso ad un Corso di studio della Facoltà sono disciplinate dal Regolamento didattico dei Corsi di Studio secondo quanto disposto dall'art. 8 del RDA.

Art. 12 - Articolazione didattica dei Corsi di studio

Ciascun Corso di Studio è disciplinato da un Regolamento didattico, deliberato dal Consiglio della Facoltà a cui il corso afferisce, in conformità con l'ordinamento didattico (art. 7, comma 1, RDA).

Il Regolamento didattico del Corso di studio specifica in particolare:

- a) gli obiettivi formativi specifici, il quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e, ove possibile, i profili professionali di riferimento, in coerenza con quanto disposto dall'Ordinamento del Corso di Studio;
- b) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, nonché delle altre attività formative;
- c) i crediti formativi universitari assegnati ad ogni insegnamento ed a ogni altra attività formativa;
- d) la tipologia delle forme didattiche adottate e le modalità di verifica della preparazione;
- e) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
- f) le altre attività formative previste e i relativi crediti;
- g) le modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera e i relativi crediti;
- h) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
- i) le modalità di verifica dei risultati di stage, tirocini e periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
- j) le disposizioni sugli obblighi di frequenza e le caratteristiche della prova finale;
- k) le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- l) le disposizioni su eventuali altri obblighi degli studenti;
- m) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
- n) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri Corsi di Studio.

Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Consiglio di Facoltà, previo parere favorevole della relativa Commissione didattica. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico, sentita la commissione didattica di ateneo.

Art. 13 - Crediti Formativi

La disciplina sui crediti formativi è regolata dall'art. 9 del RDA.

L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario.

Al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.



I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia dell'attività formativa, tenendo presente il numero minimo di crediti che dovrà essere riservato a ciascun tipo di attività, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del RDA.

Fermo il limite previsto dall'art. 23, comma 2, del RDA, la determinazione del numero minimo dei crediti che lo studente deve acquisire per iscriversi all'anno successivo, che può essere aumentato di non più di 1/3, è fissata dal Regolamento didattico del Corso di Studio, sulla base di linee guida deliberate dal Consiglio di Facoltà.

Art. 14 – Calendario delle attività didattiche

Per ciascun anno accademico di riferimento, il calendario delle attività didattiche dei singoli Corsi di Studio viene approvato dal Consiglio di Facoltà, nel rispetto dei criteri generali dettati dall'art. 16 del RDA.

Art. 15 - Frequenza dei corsi

La frequenza è, di norma, obbligatoria. Il Regolamento didattico del Corso di Studio specifica le modalità di accertamento della frequenza e indica anche la percentuale minima di presenze necessaria ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

L'assolvimento dell'obbligo della frequenza è attestato nei documenti relativi alla carriera dello studente.

Gli studenti componenti di organi collegiali sono esentati dalla frequenza delle attività formative che si svolgono in concomitanza con le sedute degli organi di cui fanno parte.

Art. 16 – Requisiti di trasparenza e pubblicità

Le strutture didattiche curano la tempestiva pubblicizzazione, anche mediante il sito web della Facoltà, di tutte le decisioni assunte in merito allo svolgimento dell'attività didattica e, in particolare, degli orari delle lezioni e degli orari di ricevimento dei docenti.

Annualmente sono rese disponibili tutte le informazioni necessarie al fine di garantire che vengano rispettati i requisiti di trasparenza indicati dalla normativa vigente.

Art. 17 - Esami e valutazioni finali del profitto

La disciplina relativa agli esami e alle modalità di verifica è prevista dai singoli Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, secondo le norme dell'art. 18 del RDA.

Art. 18 - Prova finale

La disciplina concernente l'esame di Laurea e di Laurea Magistrale è contenuta nei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio (ai sensi dell'art. 20, RDA), in conformità ai relativi ordinamenti didattici ed ai criteri generali deliberati dal Consiglio di Facoltà.

Per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve sostenere un esame finale consistente nella redazione e discussione di un saggio o di una tesi in una delle discipline inserite nel Piano di Studi, preparata sotto la guida di un docente relatore.

Art. 19 - Doveri didattici dei docenti

1. I doveri didattici dei docenti sono definiti dall'art. 32 del RDA.
2. Il docente predispone e rende pubblico un Syllabus che descrive puntualmente gli obiettivi formativi dell'insegnamento in relazione ai descrittori di Dublino, le attività che verranno svolte in aula e le eventuali attività integrative della didattica, i testi didattici a supporto nonché le modalità di valorizzazione dell'apprendimento e di svolgimento della prova d'esame.

Art. 20 - Attività didattiche speciali e integrative

Il Consiglio di Facoltà può prevedere lo svolgimento di attività didattiche speciali e integrative, secondo quanto previsto dall'art. 29 del RDA.



Art. 21 - Norme transitorie

La Facoltà assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici e i regolamenti previgenti.

I Consigli dei Corsi di Studio, all'atto della disattivazione di un anno di corso dell'ordinamento previgente, indicano le equivalenze tra le attività formative disattivate e quelle previste nel nuovo ordinamento in modo da consentire l'acquisizione della frequenza e il superamento dei relativi esami o valutazioni finali di profitto.

I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio disciplinano le modalità attraverso le quali gli studenti iscritti secondo i previgenti ordinamenti esercitano l'opzione di proseguire gli studi nei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, disciplinati dalle norme del RDA, istituiti in sostituzione di quelli a cui erano iscritti. In particolare, definiscono la corrispondenza tra le attività formative previste nell'ordinamento previgente e quelle previste nel RDA.

Le richieste di passaggio a corsi di studio non direttamente sostitutivi di quelli preesistenti sono considerate come richieste di passaggio ad altro corso di studio.

Art. 22 - Norma finale

Il presente Regolamento, una volta approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, entra in vigore con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 66 dello Statuto dell'Università di Catania.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia ai Regolamenti dell'Ateneo e alla normativa vigente in materia.

